REGOLAMENTO (CE) N. 2729/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1995

relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del « Prosecco di Conegliano Valdobbiadene » e del « Prosecco del Montello e dei Colli Asolani » prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3896/91 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, si possono prevedere deroghe per quanto concerne il livello minimo imposto agli Stati membri per la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del v.q.p.r.d.; che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1547/95 [4], relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [6], le partite destinate all'elaborazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello richiesto;

considerando che le condizioni climatiche della campagna 1995/1996 hanno danneggiato particolarmente il vitigno Prosecco della zona viticola C II; che, di conseguenza, le partite necessarie per la produzione del v.s.q.p.r.d. elaborato con le uve di questo vitigno non raggiungono il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9 % previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2332/92; che, per evitare perdite considerevoli per i produttori, è opportuno, per la campagna in questione, fissare per tali partite un titolo alcolometrico volumico totale minimo inferiore, consentendo allo Stato membro interessato di fissare per i v.s.q.p.r.d. ottenuti da tali partite un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore al titolo minimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la produzione della campagna 1995/1996:

— il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del v.s.q.p.r.d. « Prosecco di Conegliano Valdobbiadene », compresa la sottodenominazione « Superiore di Cartizze », nonché del v.s.q.p.r.d. « Prosecco del Montello e dei Colli Asolani » può, in deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, essere fissato dall'Italia ad un livello più basso di 9,5 % vol ma non inferiore a 8,5 % vol;

— il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinato all'elaborazione del suddetto v.s.q.p.r.d. è fissato a 8,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta uffiaciale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.
[2] GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3.
[3] GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 35.
[5] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.